


Civile Ord. Sez. 3 Num. 26934 Anno 2023
Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
Relatore: SPAZIANI PAOLO
Data pubblicazione: 20/09/2023



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. _____ R.G.,
proposto da
_____ elettivamente domiciliato in
_____, presso lo Studio dell'Avvocato _____ ; rappresentato e
difeso _____ dall'Avvocato _____
in virtù di procura su
foglio separato da allegarsi al ricorso;

-ricorrente-

nei confronti di

-intimata-

nonché di

_____, nella qualità di procuratrice generale di

-intimata-

C r t di assa ione copia non ufficiale

per la cassazione della sentenza n. _____ della CORTE d'APPELLO di VENEZIA, depositata il 9 ottobre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2023 dal Consigliere relatore, Paolo Spaziani.

FATTI DI CAUSA

1. Con citazione notificata il giorno 8 marzo 2012,
- premesso che il 23 luglio 2009, aveva rilasciato alla Banca Popolare _____ una fideiussione *omnibus*, fino a concorrenza dell'importo massimo di 60.000 Euro, a garanzia del finanziamento di pari importo da erogarsi a _____ un amico di suo figlio Iseo; che, nell'occasione, gli era stato riferito che questo finanziamento era già garantito da un pegno dell'importo di 20.000 Euro, costituito dallo stesso _____ che il 7 agosto successivo aveva inviato alla banca una raccomandata con la richiesta di attendere la sua autorizzazione prima di procedere all'elargizione del finanziamento; e che, malgrado ciò, senza che vi fossero state altre comunicazioni, in data 15 settembre 2011, aveva ricevuto una lettera con cui la banca lo aveva invitato a pagare la somma di Euro 52.992,60, a fronte di uno scoperto di conto corrente del _____ - convenne in giudizio il citato istituto di credito dinanzi al Tribunale di Padova, domandando, tra l'altro e per quanto ancora rileva: a) la declaratoria di nullità della fideiussione, per essere stata la garanzia redatta su un formulario predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) con violazione della legge *antitrust* n. 287 del 1990, accertata con provvedimento della Banca d'Italia del 2005, su parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; b) la declaratoria di inefficacia della fideiussione, per mancato avveramento della condizione sospensiva cui era stata sottoposta, ovvero sia la sua autorizzazione al finanziamento; c) la declaratoria di nullità o di estinzione della fideiussione per

ort i assa ione copia non ufficiale

violazione dei doveri di buona fede oggettiva e correttezza, ex artt. 1175 e 1376 cod. civ., nonché ex art. 1956 cod. civ..

Costituitosi l'istituto di credito convenuto (cui poi sarebbe succeduta la Banca Popolare .), proseguito il processo da dopo la morte del padre Armando e dichiaratosi territorialmente incompetente l'adito Tribunale di Padova, la causa fu riassunta dinanzi al Tribunale di Vicenza, che rigettò la domanda con sentenza n. 2630/2017.

2. Con sentenza 9 ottobre 2019, n. 4308, la Corte d'appello di Venezia, all'esito dell'intervento in giudizio di SPV s.r.l., costituitasi - a mezzo della procuratrice - nella qualità di cessionaria del credito vantato dalla Banca Popolare ., ha rigettato l'impugnazione proposta da e ha integralmente confermato la decisione di primo grado, condannando l'appellante a rimborsare le spese del grado sia all'originaria appellata che alla terza intervenuta.

3. Avverso la sentenza della Corte lagunare propone ricorso per cassazione sulla base di undici motivi.

Non svolgono difese le intime Banca Popolare SPV s.r.l..

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell'art.380-*bis*.1 cod. proc. civ..

Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell'art.360 n.4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell'art.132 n.3 cod. proc. civ. e dell'art.112 cod. proc. civ..

Il ricorrente deduce che, in seguito alla fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di appello, aveva presentato due note di precisazione delle conclusioni: l'una antecedente, l'altra

successiva all'intervento in giudizio di SPV, avvenuto il 14 marzo 2019.

Mentre con la prima nota, recante la data del 4 marzo 2019, si era limitato a riproporre le conclusioni già rassegnate con l'atto introduttivo, con la seconda nota, recante la data del 25 marzo 2019 (e richiamata, nel contenuto, anche all'udienza di precisione delle conclusioni del successivo 26 marzo, nonché negli scritti conclusionali), aveva altresì contestato la legittimazione ad intervenire di SPV s.r.l.: rilevando, per un verso, che dall'"avviso di cessione di crediti *pro soluto*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, relativo all'acquisto in blocco, da parte di SPV, di un portafoglio di crediti del quale faceva parte quello vantato dalla Banca Popolare, risultava che essi erano stati trasferiti, unitamente ai privilegi e alle garanzie, con esclusione, tuttavia, delle fideiussioni *omnibus* e delle garanzie similari; ed evidenziando, per altro verso, che la cessione, avvenuta in base alla legge n. 130 del 1999 sulle "cartolarizzazioni", aveva avuto ad oggetto il credito, non il contratto, sicché non aveva comportato il trasferimento in capo al cessionario della legittimazione processuale.

Ciò dedotto, il ricorrente evidenzia che nella sentenza impugnata sono state trascritte solo le conclusioni rese con la nota del 4 marzo 2019, non anche quelle rese con la nota del 25 marzo successivo e sostiene che la Corte di merito non avrebbe affrontato, nella "sostanza", la questione della legittimazione processuale di SPV, poiché non avrebbe tenuto conto del contraddittorio sviluppatosi in seguito al suo intervento in giudizio.

La sentenza d'appello sarebbe quindi nulla per due ordini di *errores in procedendo*: da un lato, sul piano formale, per la trascrizione solo parziale delle conclusioni rese dall'appellante, con violazione dell'art.132 n.3 cod. proc. civ.; dall'altro lato, sul piano sostanziale, per

omessa pronuncia sulla questione della legittimazione processuale dell'interveniente, quale sedicente cessionaria del credito, con violazione dell'art.112 cod. proc. civ..

2. Il primo motivo presenta ragioni di connessione col (e va quindi trattato unitamente al) secondo motivo, con il quale viene denunciata, sempre ai sensi dell'art.360 n.4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell'art.132 n.4 cod. proc. civ. e dell'art.118 disp. att. cod. proc. civ..

Il ricorrente indugia ancora sulla riscontrata mancata trascrizione e sull'asserita mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, delle conclusioni da lui rese successivamente all'intervento in giudizio di SPV, per sostenere che tali omissioni determinerebbero, oltre a quelli già denunciati con il primo motivo, un terzo ordine di *errores in procedendo*, traducendosi in un vizio di motivazione costituzionalmente rilevante per «*omessa esposizione di tutte le questioni discusse durante il processo*».

2.1. Gli illustrati motivi sono infondati.

2.1.a. Va ricordato, al riguardo, il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui la mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, traducendosi in un vizio con effetti invalidanti della sentenza stessa, per omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti, oppure per difetto di motivazione costituzionalmente rilevante (Cass. 05/05/2010, n. 10853; Cass. 22/09/2015, n. 18609; Cass. 09/05/2018, n. 11150).

In altre parole, l'omessa, inesatta o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nell'intestazione della sentenza ne determina la sua nullità solo quando le conclusioni formulate non siano state prese in esame, di guisa che sia mancata, in concreto, una decisione sulle

domande o eccezioni ritualmente proposte; al contrario, quando dalla motivazione della sentenza risulti che le conclusioni delle parti, non ostante l'omessa, inesatta o incompleta trascrizione, siano state esaminate e decise, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza (Cass.23/02/2007, n. 4208; Cass. 22/06/2015, n. 12864; Cass.04/02/2016, n.2237).

2.1.b. Nel caso di specie, nonostante l'omessa trascrizione nell'epigrafe della sentenza impugnata delle conclusioni rese dall'appellante con la seconda nota del 25 marzo 2019, la Corte territoriale ha espressamente esaminato e deciso la questione con essa sollevata, concernente la contestata legittimazione ad intervenire di SPV s.r.l..

In proposito, il giudice del merito (v. pp.14-15 della sentenza impugnata), rilevato che SPV s.r.l., in data 5 luglio 2018, era divenuta cessionaria del credito vantato dalla Banca Popolare
 a confronto di - e ritenuto che, a seguito della successione nella posizione creditoria, la cessionaria avesse conservato la garanzia fideiussoria già prestata in favore della cedente - ha affermato che essa assumeva, sul piano processuale, la veste di successore a titolo particolare nel diritto controverso, con conseguente applicabilità del regime di cui all'art.111 cod. proc. civ.: per un verso, dunque, la vicenda successoria non aveva inciso sulla persistente legittimazione processuale della cedente, stante la regola per cui, salva l'ipotesi - non verificatasi - della sua concordata estromissione, il processo sarebbe comunque proseguito tra le parti originarie; per altro verso, neppure poteva escludersi la (sopravvenuta) legittimazione processuale della cessionaria, quale legittimazione ad intervenire nel processo.

2.1.c. Al di là dalla correttezza, *in iure*, di tali argomentazioni, esse comunque danno conto, in primo luogo, della circostanza che la Corte di merito ha espressamente esaminato e deciso la questione della legittimazione processuale di [redacted] SPV, sollevata dall'appellante con la nota del 25 marzo 2019 e discussa all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno successivo, nonché, in secondo luogo, del fatto che tale decisione è stata corredata di articolata e coerente motivazione.

Deve pertanto escludersi sia la dedotta omessa pronuncia sia il denunciato vizio motivazionale costituzionalmente rilevante, con conseguente necessità di rigettare i primi due motivi del ricorso per cassazione.

3. Con il terzo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 58 del d.lgs. 1° settembre 1993, n.385 (*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*), degli artt.1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (*Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti*) e dell'art. 1260 cod. civ..

Il ricorrente deduce che la Corte d'appello – nel ritenere che, a seguito della successione nella posizione creditoria, la cessionaria [redacted] SPV avesse acquistato anche la garanzia rilasciata da [redacted] in favore della cedente Banca Popolare [redacted] – non avrebbe tenuto conto della circostanza che dall'avviso di avvenuta cessione, concernente la cessione in blocco, a [redacted] SPV, del portafoglio di crediti comprendente quello vantato dalla Banca Popolare [redacted] in confronto di [redacted] (avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per iniziativa della stessa società cessionaria, ai sensi dell'art.4 della legge n. 130 del 1999 e dell'art.58 TUB) risultava esplicitamente che tali crediti erano stati trasferiti con esclusione delle fideiussioni *omnibus* e delle garanzie similari.

Ove avesse tenuto conto di questa decisiva circostanza (che aveva formato oggetto di discussione tra le parti perché evidenziata nella seconda nota di precisazione delle conclusioni del 25 marzo 2019), la Corte di merito avrebbe preso atto che la fideiussione *omnibus* prestata da _____ era stata esclusa dalla cessione intercorsa tra la Banca Popolare _____ SPV ed avrebbe quindi rigettato la domande proposte dalla società intervenuta, ponendo a suo carico le spese del relativo rapporto processuale.

3.1. Il motivo è inammissibile.

3.1.a. La Corte d'appello, dopo avere reputato documentalmente provato, in fatto, che il 5 luglio 2018 _____ SPV aveva acquistato dalla Banca Popolare _____ il credito da questa vantato verso _____ ha correttamente ritenuto, in diritto, che la fattispecie fosse regolata dalla legge 30 aprile 1999, n.130, il cui art.4 stabilisce espressamente l'applicabilità, alle cessioni onerose di crediti pecuniarie realizzate nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, delle disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario.

Avuto riguardo alla disposizione dell'art.58, comma 3, di questo testo unico – la quale prevede che i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, e che restano altresì applicabili le discipline speciali, anche processuali, stabilite per i crediti ceduti – la Corte territoriale ha quindi ritenuto che la fideiussione *omnibus* prestata da _____ a favore della Banca Popolare _____ avesse conservato la sua validità ed efficacia anche in favore di _____ SPV, la quale sarebbe quindi subentrata nel diritto controverso, assumendo processualmente la veste di successore ex art.111 cod. proc. civ..

3.1.b. Il ricorrente assume che, nel ritenere applicabile la predetta disposizione, la Corte d'appello non avrebbe considerato la specifica circostanza di fatto che, nella fattispecie concreta, le stesse parti contraenti avrebbero deciso, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, di escludere il credito dalla operazione di cartolarizzazione.

Al di là della formale intestazione nella relativa rubrica, con il motivo in esame non viene quindi denunciato, nella sostanza, il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto (rientrante nel paradigma di cui all'art.360 n. 3 cod. proc. civ.), bensì il diverso vizio di omesso esame di fatto decisivo e controverso (di cui al diverso paradigma dell'art. 360 n.5 cod. proc. civ.), poiché viene dedotta l'omessa considerazione di un fatto storico (la circostanza che dall'avviso di avvenuta cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale risultasse l'esclusione delle fidejussioni *omnibus* e delle garanzie similari dal novero dei diritti reali e personali di garanzia trasferiti unitamente ai crediti) che si assume abbia formato oggetto di discussione tra le parti e di cui si predica il carattere di decisività.

3.1.c. Così rettamente qualificato il terzo motivo di ricorso, esso si palesa allora inammissibile, avuto riguardo alla regola di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile *ratione temporis*, la quale esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell'art. 360 dello stesso codice, nell'ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l'integrale conferma della decisione di primo grado (c.d. "doppia conforme"); in proposito, questa Corte ha da tempo chiarito che la predetta esclusione si applica, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella c.d. "doppia conforme" *in facto*,

sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo, ha l'onere – nella specie non assolto – di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994; da ultimo, Cass. 28/02/2023, n. 5947).

Tale onere – deve precisarsi, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie – non viene meno nell'ipotesi in cui tra il primo e il secondo grado si sia verificata una successione nel diritto controverso con conseguente intervento del successore ex art.111, terzo comma, cod. proc. civ., giacché il sopravvenuto mutamento del soggetto titolare della posizione sostanziale dedotta in giudizio non implica necessariamente la reciproca diversità tra le ragioni *di fatto* poste a base della sentenza di primo grado e quelle poste a fondamento della sua conferma in grado di appello; diversità che, invece, in quanto presupposto di ammissibilità del ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art.360 n.5 cod. proc. civ., è onere del ricorrente allegare e dimostrare.

3.1.d. Non può d'altro canto sottacersi che la conservazione della validità e del grado a favore del cessionario, da parte delle garanzie e dei privilegi di qualsiasi tipo da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, costituisce un effetto naturale delle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della legge n. 130 del 1999, che si determina – in virtù del richiamo effettuato dall'art.4, comma 1, della legge stessa alle disposizioni contenute nell'art.58, commi 2, 3 e 4 del Testo Unico Bancario di cui al d.lgs. n. 385 del 1993 – senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

4. Con il quarto motivo viene denunciata la violazione degli artt. 1, 3 e 4 della legge n.130 del 1999, degli artt. 1260 e ss. cod. civ., e degli

artt. 100 e 111 cod. proc. civ., «circa la cessione del contratto e la successione a titolo particolare della terza intervenuta».

Il ricorrente deduce che le cessioni in blocco di crediti pecuniari, finalizzate alla realizzazione di operazioni di cartolarizzazione, regolate dalla legge n. 130 del 1999, non implicherebbero il trasferimento del rapporto contrattuale sottostante, in quanto i crediti che ne formano oggetto costituirebbero un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non sarebbe consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo (viene citata, al riguardo, la sentenza di questa Corte n. 21843 del 2019).

La circostanza che, nella fattispecie, concernente una cessione di credito cartolarizzato, non vi fosse stato il trasferimento della titolarità del rapporto contrattuale dalla società cedente alla società cessionaria, avrebbe dovuto indurre la Corte di merito ad escludere la legittimazione processuale della seconda società, atteso che la domanda proposta in giudizio aveva ad oggetto proprio l'accertamento della nullità o dell'inefficacia del contratto stipulato da

on la Banca Popolare (già Banca Popolare), nella cui titolarità SPV (mera acquirente del credito garantito) non era succeduta, sicché la legittimazione processuale era rimasta concentrata unicamente in capo all'originaria convenuta.

4.1. Anche il quarto motivo è inammissibile.

4.1.a. Va precisato che l'interesse del ricorrente a contestare la legittimazione ad intervenire di SPV sussiste unicamente ai fini della cassazione della statuizione accessoria avente ad oggetto la sua condanna al rimborso delle spese processuali sostenute in grado

d'appello dalla società intervenuta, non anche ai fini della cassazione della statuizione principale di rigetto della domanda avente ad oggetto l'accertamento della nullità ed inefficacia della fideiussione.

Questa statuizione non è stata emessa nei confronti di . SPV bensì nei confronti della Banca Popolare , quale parte originaria non estromessa con cui il processo era proseguito, ai sensi della regola generale di cui all'art. 111, primo comma, cod. proc. civ., pur dopo l'intervento in giudizio di . SPV.

Quest'ultima, infatti, era intervenuta in grado di appello, esercitando la legittimazione, distinta e non sostitutiva, ma autonoma rispetto a quella della propria dante causa, riconosciuta dalla regola di cui al terzo comma del medesimo art.111 cod. proc. civ. (Cass.12/04/2006, n. 8515; Cass.28/02/2020, n. 5529; Cass. 20/01/2021, n. 996; Cass.16/03/2022, n.8624) e – sull'allegazione di avere acquistato *pro soluto* dalla Banca Popolare ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 1999, un portafoglio di crediti comprendente quello vantato nei confronti di I: non aveva formulato una distinta ed ulteriore domanda ma aveva aderito alle conclusioni già rassegnate dalla cedente (cfr. la sentenza impugnata, p.8, in fine).

4.1.b. Il rilievo dell'omesso trasferimento del rapporto contrattuale in esito all'operazione di cartolarizzazione del credito oggetto di cessione, non assume dunque alcuna importanza ai fini della invocata cassazione delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata, atteso, per un verso, che quella principale di rigetto della domanda di nullità ed inefficacia della fideiussione è stata emessa nei confronti della Banca Popolare c (parte originaria); e considerato, per altro verso, che, la legittimazione ad intervenire di SPV, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso (legittimazione che portava con sé quella ad essere destinataria di una

pronuncia, favorevole o sfavorevole, sulle spese, sia pure limitata al grado in cui l'intervento era stato dispiegato: Cass. 10/11/2015, n. 22955; Cass. 25/06/2020, n. 12663; Cass. 06/04/2021, n. 9264) è stata riconosciuta dal giudice del merito, avuto riguardo alla sua qualità di cessionaria del credito (in tema, da ultimo, Cass. 19/04/2023, n.10442) e non a quella di successore nel rapporto contrattuale della società cedente.

5. Con il quinto motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art.58 del d.lgs. 1° settembre 1993, n.385 (*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*) e dell'art.2697 cod. civ., «circa la prova della cessione del credito».

Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto documentalmente provata la circostanza che SPV, costituitasi in giudizio nell'imminenza dell'udienza di precisazione delle conclusioni nel grado di appello, avesse acquistato, in data 5 luglio 2018, il credito già vantato nei suoi confronti dalla Banca Popolare

La prova della cessione del credito, infatti, sarebbe stata desunta dalla Corte territoriale dall'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ad iniziativa della cessionaria, ovvero sia da un documento privo di efficacia probatoria al riguardo.

5.1. Il motivo è manifestamente inammissibile.

Ad onta della formale intestazione, non risulta con esso denunciata la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ma attiene a profili di fatto e tende a suscitare dalla Corte di cassazione una valutazione della prova documentale alternativa quella espressa dal giudice del merito, cui è insindacabilmente riservata.

5.1.a. La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto documentalmente provato, «*per tabulas*» (p.14 della sentenza impugnata), che SPV era divenuta, in data 5 luglio 2018, cessionaria del credito vantato

nei confronti di _____ con annesse garanzie (ivi compresa la fideiussione rilasciata da _____), per averlo acquistato *pro soluto* nell'ambito di una più ampia operazione di cessione in blocco di crediti.

Il ricorrente contesta tale giudizio sul rilievo che il deposito dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, da cui il giudice d'appello avrebbe tratto la prova documentale della cessione, «*pur essendo astrattamente idoneo a fondare di per sé la legittimazione*», nel caso di specie non avrebbe permesso «*l'individuazione senza incertezze dei rapporti oggetto della cessione*», limitandosi ad operare «*un rinvio a un elemento estrinseco, ossia l'elencazione pubblicata sul sito _____ sito della società procuratrice generale di SPV dei "dati indicativi dei Crediti"*» (p.18 del ricorso).

La doglianza è manifestamente inammissibile in quanto, censurando il rilievo probatorio attribuito dalla Corte territoriale alla citata documentazione, il ricorrente omette di considerare che tanto l'apprezzamento delle circostanze di fatto quanto la valutazione delle risultanze istruttorie spettano al giudice del merito e restano incensurabili in sede di legittimità ove, come nella specie, siano adeguatamente motivati.

5.1.b. Giova, in ogni caso, ricordare che, secondo l'univoco orientamento di questa Corte, di recente ribadito, in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (Cass. 29/1272017, n. 31188; Cass. 1/02/2023, n. 4277).

Ciò posto, resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360 n. 5, cod. proc. civ..

6. Con il sesto motivo viene denunciata la violazione degli artt.1418 e 1956 cod. civ., per avere la Corte di merito ritenuto che l'effetto della violazione di quest'ultima disposizione consista nella estinzione della garanzia e non nella nullità, rilevabile d'ufficio, del negozio fideiussorio.

6.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità in relazione al tenore della decisione impugnata, in quanto non si confronta con la *ratio decidendi* della statuizione di rigetto della domanda fondata sulla dedotta violazione dell'art.1956 cod. civ..

6.1.a. La Corte di merito, affermata la piena applicabilità, alla fattispecie, della predetta disposizione codicistica - previo rilievo della nullità della clausola derogatoria contenuta nel negozio fideiussorio che dispensava la banca dal chiedere al fideiussore la preventiva speciale autorizzazione da essa prevista, in funzione dell'erogazione del credito al terzo debitore - ha, tuttavia, ritenuto che l'attore-appellante non avesse fornito la prova della sussistenza dei presupposti ai quali la disposizione medesima subordina la liberazione del fideiussore, ovverosia quello *oggettivo* della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, nonché quello *soggettivo* della consapevolezza di tale deterioramento da parte del creditore (pp.12-13 della sentenza impugnata).

6.1.b. La liberazione del garante è stata dunque esclusa dal giudice d'appello, non già sulla base del rilievo (pur contenuto, quale affermazione di carattere generale, nel corpo della motivazione della

sentenza impugnata: p.12) che la violazione dell'art.1956 cod. civ. determinerebbe, anziché la nullità, rilevabile d'ufficio, del negozio fideiussorio, la mera estinzione della garanzia, bensì sul diverso rilievo della mancata prova di tale violazione.

Il sesto motivo è dunque inammissibile, in quanto si traduce nella proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure non pertinenti rispetto al *decisum* della sentenza impugnata.

7. Con il settimo motivo viene denunciata la violazione degli artt.115 cod. proc. civ., 2727, 2729 cod. civ., 101, 102, 103 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), 2 legge 10 ottobre 1990, n. 287 (*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*).

Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda avente ad oggetto la declaratoria di nullità della fideiussione per essere stata la garanzia redatta su un formulario elaborato dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI), dichiarato frutto di un'intesa anticoncorrenziale e quindi lesivo della disciplina *antitrust* recata dalla legge n. 287 del 1990 con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, su parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n.14251 del 2005.

La Corte d'appello (pp.9-10 della sentenza impugnata) ha dichiarato inammissibile questa domanda per genericità, in quanto proposta: *a)* senza indicare quali clausole specifiche risultassero affette da nullità tra tutte quelle contenute nello schema negoziale astratto predisposto dall'ABI; *b)* senza chiarire se esse fossero state effettivamente riprodotte nel negozio di fideiussione stipulato da) e se avessero trovato concreta applicazione nella fattispecie; *c)* senza spiegare perché la nullità di dette clausole avrebbe travolto l'intera fideiussione, stante la regola dell'art.1419 cod. civ.,

secondo cui la nullità parziale o di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto solo se risulta che esso non sarebbe stato concluso senza la parte che risulta affetta da nullità.

Il ricorrente osserva, in contrario, che egli, sin dall'originario atto di citazione, aveva dedotto anche mediante richiami alla giurisprudenza di legittimità (è stata citata la pronuncia n. 29810 del 2017 di questa Corte) – che la ragione della nullità del contratto andava individuata nella violazione, "a monte", dell'art.2 della legge *antitrust*, consumatasi mediante la predisposizione e adozione uniforme di uno schema contrattuale restrittivo della concorrenza, la quale avrebbe determinato, "a valle", la nullità tutti i contratti stipulati – come quello per cui è causa – in conformità al predetto schema.

Soggiunge che nella comparsa conclusionale aveva specificamente analizzato tre clausole del contratto concluso con la Banca Popolare (già Banca Popolare), ovvero sia, la clausola che imponeva al fideiussore di tenere indenne la banca creditrice da vicende successive all'adempimento comportanti la restituzione del pagamento (c.d. clausola di "reviviscenza"), la clausola di deroga alla disposizione dell'art.1957 cod. civ. e la clausola che estendeva la garanzia agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall'invalidità del rapporto principale.

Sostiene che dal confronto tra queste clausole e quelle contenute dello schema-tipo di contratto elaborato dall'ABI, era emersa la loro perfetta corrispondenza alle clausole considerate lesive del diritto anticoncorrenziale dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dalla Banca d'Italia.

Deduce che la circostanza che tali clausole fossero state riprodotte nel negozio concluso da non aveva formato oggetto di contestazione, mentre la questione se esse avessero o meno trovato concreta applicazione doveva ritenersi irrilevante, alla luce della

evidenziata corrispondenza del negozio stipulato "a valle" con lo schema contrattuale astratto, frutto della violazione della libera concorrenza perpetrata "a monte".

Sottolinea, infine, che negli atti difensivi era pure contenuta l'allegazione secondo cui le tre clausole censurate avevano costituito elementi essenziali nell'economia del negozio fideiussorio, tali che senza di esse il contratto non sarebbe stato stipulato.

7.1. Il motivo è infondato.

7.1.a. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge citata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza – , salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass., Sez. Un., 30/12/2021, n. 41994).

7.1.b. Nel caso di specie, lo stesso ricorrente afferma che con l'atto di citazione aveva (infondatamente) invocato la declaratoria della nullità totale del negozio di fideiussione solo perché stipulato "a valle" di intesa anticoncorrenziale, mentre solo nei successivi atti difensivi – e, in ispecie, in comparsa conclusionale – aveva dedotto che tale nullità poteva essersi determinata per propagazione di quella di singole clausole, specificamente individuate ed analizzate, che erano state poste a confronto con quelle contenute nel modulo predisposto dall'ABI.

7.1.c. Al di là dei caratteri di indubbia novità (e di conseguente inammissibilità) di tali deduzioni rispetto alla (infondata) *causa petendi* originaria, resta il fatto che la mera allegazione secondo cui quelle

specifiche clausole avrebbero costituito elementi essenziali nell'economia del negozio fideiussorio, è rimasta sfornita, nel giudizio di merito della Corte territoriale, del supporto di elementi concreti in base ai quali potesse essere ricostruita una volontà delle parti intesa a ritenerle irrinunciabili, poiché il giudice d'appello ha reputato inammissibile la domanda sull'insuperabile rilievo, tra gli altri, che l'appellante non avesse spiegato perché la nullità di esse clausole avrebbe travolto l'intera fideiussione.

Si tratta, nuovamente, di un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, come tale insindacabile in sede di legittimità.

Il settimo motivo, pertanto, va rigettato.

8. Con l'ottavo motivo viene denunciata la violazione dell'art.2697 cod. civ., per avere la Corte d'appello «*ritenuto gravante sul fideiussore l'onere della prova dei requisiti previsti dalla norma di cui all'art. 1956 cod. civ.*».

Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, dopo avere affermato la piena applicabilità alla fattispecie della disposizione contenuta nell'art. 1956 cod. civ. – previo rilievo della nullità della clausola derogatoria contenuta nel negozio fideiussorio che dispensava la banca dal chiedere al fideiussore la preventiva speciale autorizzazione da essa prevista, in funzione dell'erogazione del credito al terzo debitore – ha tuttavia rigettato la domanda avente ad oggetto al declaratoria di nullità o di estinzione della fideiussione basata sulla dedotta violazione di tale disposizione e dei criteri di correttezza e buona fede che ne costituiscono il fondamento.

La Corte di merito, come si è già detto, ha fondato tale statuizione sul rilievo che l'attore-appellante non avesse fornito la prova della sussistenza dei presupposti ai quali l'art.1956 cod. civ. subordina la liberazione del fideiussore, ovverosia quello *oggettivo* della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento

delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, nonché quello *soggettivo* della consapevolezza di tale deterioramento da parte del creditore (pp.12-13 della sentenza impugnata).

Il ricorrente sostiene che il giudice di appello abbia violato la regola di riparto dell'onere della prova, in quanto, configurando l'art.1956 cod. civ. «*un'obbligazione cui è tenuto il creditore*» (viene citata, al riguardo, la pronuncia n. 32774 del 2019 di questa Corte), dovrebbe spettare a quest'ultimo l'onere di provarne l'esatto adempimento.

8.1. Il motivo è manifestamente infondato.

8.1.a. In primo luogo, va rilevato che la Corte di merito ha fatto doverosa e corretta applicazione del principio – affermato sin da epoca risalente da questa Corte e più volte ribadito – secondo cui il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 cod. civ. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass.22/05/2003, n. 8040; Cass.07/02/2006, n. 2524; Cass.17/11/2016, n. 23422; Cass.24/11/2022, n. 34685).

8.1.b. In secondo luogo, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente deve escludersi che tale consolidato principio sia stato contraddetto nella citata decisione n. 32774 del 2019 di questa Corte: questa decisione infatti, dopo avere individuato la sussistenza, in capo al creditore garantito, di un'*obbligazione di protezione* dell'interesse del fideiussore per un'obbligazione futura a vedere conservata la garanzia patrimoniale del debitore, ha coerentemente ritenuto che incomba sul creditore medesimo, debitore dell'obbligazione di protezione – laddove

abbia concesso credito al terzo nella consapevolezza di un mutamento delle sue condizioni patrimoniali, tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito da parte del fideiussore – l'onere di provarne l'esatto adempimento, dimostrando di avere debitamente informato dell'aggravamento delle condizioni del debitore il garante inconsapevole e di avergli debitamente richiesto l'autorizzazione prima di erogare ulteriore credito, al fine di consentirgli di sottrarsi, negando l'autorizzazione medesima, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa.

L'onere del creditore di provare l'esatto adempimento della sua *obbligazione di protezione* nei confronti del fideiussore non incide, tuttavia, sul persistente onere del fideiussore medesimo, che invoca la liberazione dalla sua obbligazione di garanzia per la mancata richiesta della predetta autorizzazione, di dimostrare l'avvenuta consapevole concessione di un ulteriore finanziamento dopo la stipulazione del contratto di garanzia nella consapevolezza del sopravvenuto peggioramento delle condizioni economiche del debitore.

Vale infatti il principio, di cui la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione, secondo il quale è onere della parte che la invoca provare gli elementi della fattispecie normativa di cui all'art. 1956 cod. civ. (cfr., già, Cass. 23/05/2005, n. 10870).

L'ottavo motivo, pertanto, deve essere rigettato.

9. Con il nono motivo viene denunciata la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., in relazione all'art.360 n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello affermato *«che l'unico finanziamento concesso al sarebbe stato quello di Euro 199.300 accreditato in data 31 luglio 2009 non considerando i finanziamenti consistiti in prelievi per contanti avvenuti nel settembre 2009»*.

10. Il nono motivo presenta ragioni di connessione col (e va pertanto esaminato unitamente al) decimo motivo, con cui viene

denunciata la violazione degli artt.1375, 1418, 1956, 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale escluso la ricorrenza delle condizioni di cui all'art.1956 cod. civ., *«omettendo la valutazione di elementi fattuali che, sia soli che nel lor complesso, sono palesemente idonei a ribaltare integralmente il giudizio»*.

Il ricorrente censura ancora la statuizione di rigetto della domanda avente ad oggetto la declaratoria di nullità od estinzione della garanzia per violazione, da parte del creditore, dei canoni di correttezza e buona fede che costituiscono il fondamento della prescrizione di cui all'art. 1956 cod. civ.; statuizione fondata sulla mancata prova, da parte dell'appellante, della sussistenza dei presupposti – oggettivo e soggettivo – ai quali la citata norma codicistica subordina la liberazione del fideiussore (pp.12-13 della sentenza impugnata).

sostiene che la valutazione negativa sulla dimostrazione degli elementi della fattispecie contemplata dall'art. 1956 cod. civ. – quand'anche si accedesse alla non condivisa opinione che il relativo onere incombe sul fideiussore – sarebbe comunque viziata, nella fattispecie, per un verso, dalla mancata considerazione delle risultanze della prova documentale, dovendosi reputare dimostrato, *per tabulas*, che, tra il 3 e il 28 settembre 2009 (dunque successivamente al rilascio della fideiussione da parte di

), aveva ottenuto dalla banca creditrice un "finanziamento" dell'importo di 56.000 Euro, attraverso l'autorizzazione ad effettuare quattro prelievi di contanti e ad emettere un assegno bancario; per altro verso, dall'omesso esame di talune circostanze decisive ai fini della dimostrazione della malafede dell'istituto di credito, quali, oltre a quella della concessione del detto finanziamento di 56.000 Euro all'insaputa del garante, la circostanza che la somma richiesta a quest'ultimo con la comunicazione del 15

settembre 2011 corrispondeva proprio alla scopertura creatasi sul conto corrente del _____ per effetto del finanziamento erogatogli nel settembre 2009, nonché, soprattutto, l'ulteriore circostanza che, nel luglio 2009, sempre all'insaputa del fideiussore, era stato erogato al debitore garantito un finanziamento dell'importo di Euro 199.300, che, con evidente anomalia, gli era stato accreditato in data 31 luglio 2009 (successiva alla sottoscrizione della fideiussione) ma con valuta riferita al 15 giugno precedente.

Ove avesse tenuto conto di tali circostanze – conclude il ricorrente – la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere integrati i presupposti della fattispecie liberatoria del fideiussore per obbligazione futura di cui all'art.1956, prendendo atto che _____, determinatosi a sottoscrivere una garanzia fideiussoria per l'importo di 60.000 Euro, si era invece trovato inconsapevolmente a garantire un credito di valore molto più elevato (pari a circa 260.000 Euro), senza essere stato informato dalla banca creditrice del rischio di insolvenza del debitore garantito a cui era stato esposto.

10.1. I motivi in esame sono inammissibili.

La Corte di merito ha escluso la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art.1956 cod. civ. ritenendo, da un lato, che l'unico finanziamento erogato al soggetto garantito fosse quello, per l'importo di Euro 199.300 accreditatogli in data 31 luglio 2007, ma con valuta al 15 giugno precedente, dunque anteriormente alla sottoscrizione della fideiussione; e rilevando, dall'altro lato, che l'escussione del pegno di Euro 20,0000 (che la banca aveva ottenuto dallo stesso debitore garantito), lungi dal determinare un aggravamento delle condizioni patrimoniali di quest'ultimo successivamente al rilascio della garanzia, ne aveva, al contrario, ridotto il debito, tanto che questo, alla data del 16 febbraio 2012, era diminuito sino all'importo finale di Euro 37.281,62; importo addirittura

inferiore a quello di 40.000 Euro che , aveva inteso garantire (p.13 della sentenza impugnata).

10.1.a. Avuto riguardo alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, deve, in primo luogo, escludersi la sussistenza del denunciato omesso esame di circostanze decisive, poiché il giudice del merito ha tenuto in considerazione sia (espressamente) il finanziamento dell'importo di 199.300 Euro attribuito al con valuta 15 giugno 2009 (reputandolo irrilevante in quanto anteriore al rilascio della fideiussione), sia (implicitamente) lo scoperto di conto-corrente creatosi dopo il rilascio della fideiussione, in base al quale era stato determinato l'importo richiesto al garante con la lettera del 15 settembre 2011, peraltro successivamente ridottosi anche con l'escussione del pegno di Euro 20.000 ottenuto dallo stesso debitore garantito.

10.1.b. In secondo luogo, neppure sussiste il dedotto travisamento delle risultanze della prova documentale, atteso che, pur non facendo espressa e partitica menzione dei prelievi effettuati dal debitore (unitamente all'emissione di assegno bancario) nel settembre 2009, la sentenza di merito, all'esito di un esame generale delle predette risultanze, ha valutato la complessiva evoluzione *in melius* della situazione debitoria al tempo dell'escussione della garanzia rispetto a quella esistente all'atto della costituzione del rapporto fideiussorio.

10.1.c. Né va dimenticato, infine, che l'accertamento degli elementi costitutivi della fattispecie liberatoria ex art.1956 cod. civ. è riservato al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).

11. Con l'undicesimo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 1333 cod. civ., per avere la Corte d'appello ritenuto priva di effetti la comunicazione effettuata con lettera raccomandata dell'agosto 2009, con cui il fideiussore _____ aveva chiesto alla banca creditrice di attendere sue precise istruzioni prima di consentire l'utilizzo delle somme da parte del debitore

La Corte d'appello ha ritenuto che la comunicazione in parola non costituisse né un atto di recesso dal negozio fideiussorio né una condizione sospensiva apposta allo stesso; ciò, sul rilievo che il fideiussore non aveva il potere di recedere unilateralmente dal negozio fideiussorio, mentre l'apposizione di una posizione sospensiva allo stesso ne avrebbe comportato una modifica che non avrebbe potuto essere realizzata unilateralmente, richiedendo il consenso di entrambi i contraenti.

Secondo il ricorrente, la prima affermazione sarebbe erronea *in iure*, in quanto la proposta contrattuale presenterebbe il crisma dell'irrevocabilità, ai sensi dell'art. 1333, primo comma, cod. civ., solo nell'ipotesi in cui da essa derivino obbligazioni a carico esclusivamente del proponente, non anche nella diversa ipotesi in cui – come nella fattispecie, in cui dalla fideiussione sarebbe derivata, oltre l'obbligazione di garanzia del fideiussore, anche quella di protezione dello stesso in capo alla banca creditrice – la proposta abbia ad oggetto un contratto con obbligazioni a carico di entrambe le parti.

La proposta contrattuale formulata da _____ sarebbe dunque restata revocabile anche dopo essere giunta a conoscenza della banca destinataria, sicché egli era autorizzato a recedere dalla stessa finché non fosse intervenuta l'accettazione della banca medesima.

Del pari erronea – secondo il ricorrente – sarebbe la seconda affermazione contenuta nella statuizione impugnata, atteso che l'art.1333, secondo comma, cod. civ., nell'assegnare al destinatario

della proposta uno *spatium deliberandi* (in relazione alla natura dell'affare o agli usi) ai fini dell'accettazione o del rifiuto, attribuirebbe altresì al proponente la facoltà di integrare la proposta medesima durante lo stesso spazio temporale.

11.1. Il motivo è manifestamente infondato, attesa l'evidente non pertinenza del richiamo all'art.1333 cod. civ., per giungere, sulla base di una interpretazione *a contrario* di tale disposizione, a ritenere revocabile l'impegno manifestato da .

Questa disposizione, infatti, riguarda la *proposta* di contratto con obbligazioni a carico del solo proponente, mentre, nel caso di specie, la Corte d'appello ha accertato che la comunicazione del 7 agosto 2009 non era stata effettuata dal fideiussore in pendenza della proposta contrattuale (sia pure con obbligazioni a carico di entrambe le parti), bensì dopo che il negozio fideiussorio era stato concluso.

In tal senso, del resto, depone lo stesso tenore della detta raccomandata del 7 agosto 2009, per come trascritta nel ricorso (p.35), nella quale aveva dato atto della già avvenuta stipulazione del negozio fideiussorio con l'espressione «*mi sono prestato da garante*».

La circostanza che, al momento della comunicazione del 7 agosto 2009, non fosse pendente una semplice proposta contrattuale ma fosse stato già concluso il negozio fideiussorio esclude la possibilità di riconoscere al garante un potere di revoca o di integrazione del negozio medesimo e rende conto della correttezza *in iure* delle affermazioni del giudice di appello circa l'insussistenza della facoltà di recesso e l'impossibilità di modifica unilaterale del contenuto del contratto, con conseguente necessità di rigettare l'undicesimo motivo di ricorso.

12. In definitiva, il ricorso per cassazione proposto da . deve essere rigettato.

